



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario (relatore)
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio da remoto del 19 maggio 2021 ex art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ha pronunciato la seguente:

#### DELIBERAZIONE

#### **sulla richiesta di parere presentata dal Comune di Varese (VA)**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*, in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'articolo 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di proroga fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 delle disposizioni in materia di giustizia contabile già previste dall'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, di proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2021, di proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 *“misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”* pubblicato nella GU Serie Generale n. 79 del 1.4.2021 in cui lo stato di emergenza nazionale da Covid 19 è stato prorogato al 31 luglio 2021;

VISTA la richiesta di parere n. 49613 del 26 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dal Sindaco del Comune di Varese (VA) ed acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 29 in data 26 aprile 2021;

VISTA l'ordinanza n. 39/2021 con cui il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione per deliberare sull'istanza sopra citata;

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma *“Microsoft Teams”*

UDITO il relatore, dott.ssa Rita Gasparo.

## PREMESSO IN FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Varese (VA) ha presentato una richiesta di parere afferente all'ambito di operatività del divieto di incarico retribuito di cui all'art. 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, a seguito della recente reintroduzione nella materia degli appalti pubblici della figura del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120.

Nello specifico l'istante, nel rappresentare che tra i componenti dei costituenti collegi vi potrebbero essere soggetti collocati in quiescenza, sottopone alla Sezione il quesito sull'assoggettamento di tali incarichi all'obbligo di gratuità della prestazione resa, previsto dalla suindicata disposizione vincolistica.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è inserita nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Sezione è chiamata a verificare, in via preliminare, la sussistenza dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza e dell'organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

1.1. Relativamente alla condizione soggettiva di ammissibilità, si rappresenta che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sopra citato, ha previsto la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo ulteriori forme di collaborazione nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Recita, altresì, che *“Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane»*, così riproducendo letteralmente l'elencazione tassativa dell'articolo 114 della Costituzione, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della quale lo

stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è norma di attuazione (vd. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2020/Q MBG).

La richiesta di parere può dichiararsi ammissibile, giacché formulata dal Sindaco del Comune di Varese (VA), soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente, poiché investito del potere di rappresentanza dello stesso e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).

1.2. In merito alla condizione di ammissibilità oggettiva, la disposizione contenuta nel predetto comma 8 dell'art. 7 della legge 131 attribuisce agli enti locali la facoltà di chiedere pareri in *materia di contabilità pubblica*, la cui latitudine è divenuta oggetto di plurimi interventi ermeneutici della Corte dei conti.

Si richiamano i contributi apportati sul punto sia dalla Sezione delle Autonomie che, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con successive delibere (5/AUT/2006; n. 9/SEZAUT/2009; vd. anche n. 3/SEZAUT/2014/Q MBG), sia dalle Sezioni riunite in sede di controllo con una pronuncia di coordinamento emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Queste ultime hanno condiviso la linea interpretativa della Sezione delle Autonomie, laddove nella deliberazione n. 5 del 2006 è stata privilegiata un'accezione di contabilità pubblica rigorosamente inerente ad attività contabili in senso stretto, che assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

L'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa, di converso, le investirebbe di una funzione di consulenza generale delle autonomie locali, in spregio dello stesso limite della "materia

di contabilità pubblica” posto dal legislatore ex art. 7, comma 8, citato, e con l’effetto ulteriore di inserire la Corte dei conti nei processi decisionali degli Enti territoriali, sui quali è invece chiamata ad esercitare il controllo nella veste di organo esterno e neutrale.

Alla luce di quanto esposto, non sono condivisibili quelle coordinate interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio.

In termini esplicativi, la Sezione delle Autonomie, con la già richiamata delibera n. 5 del 2006, ha avuto significativamente modo di precisare che *“se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico”*.

Al contempo le Sezioni riunite medesime, nella pronuncia sopra richiamata, hanno fatto riferimento ad una visione dinamica dell’accezione “materia di contabilità pubblica”, che sposta *“l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”*; a corollario di tale assunto, sono state ricomprese nella funzione consultiva della Sezione regionale di controllo *“quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”*.

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, ne deriva che nella portata della nozione di “materia di contabilità pubblica” vengono ricondotte talune materie, le quali, in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa degli enti territoriali,

in gran parte corrente, idonea quindi ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci, si ripercuotono direttamente sugli equilibri di bilancio.

Tutto ciò premesso, ulteriori requisiti sostanziano la condizione di ammissibilità, dal lato oggettivo, della richiesta di parere, quali la formulazione di quesiti che non siano attinenti a casi concreti o che non implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati; la mancanza di una diretta funzionalità della richiesta di parere rispetto all'adozione di concreti atti di gestione, per l'inevitabile risultato, altrimenti, di tramutare, di fatto, la funzione consultiva in un'inammissibile funzione di controllo preventivo.

In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'Ente non può mirare ad ottenere l'avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

Il carattere generale ed astratto del quesito che, pur traendo origine da una situazione concreta dell'Ente, chieda chiarimenti sulla questione giuridica sottostante e sulla linea interpretativa di portata generale della norma di contabilità pubblica di riferimento, costituisce un ulteriore presupposto di ammissibilità della richiesta di parere.

Del pari non sono scrutinabili nel merito tutti quei quesiti sottoposti al vaglio della magistratura contabile che sottendano interferenze con le funzioni giurisdizionali, requirente e giudicante, intestate alla Corte dei conti o ad altri plessi giurisdizionali. (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014).

La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità

pubblica, trattandosi di fattispecie in cui i profili contabili non sono preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico, conoscibili dal giudice naturale di appartenenza.

Limitatamente a tale profilo, si richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, secondo cui *la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari*".

In siffatto contesto giurisprudenziale, la richiesta di parere è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo la questione interpretativa proposta riconducibile alla nozione di "contabilità pubblica" in considerazione dei riflessi finanziari che l'applicazione dell'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 - disposto normativo testualmente destinato a disciplinare la "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni" - genera sul bilancio dell'Amministrazione locale.

Nella direzione dell'ammissibilità oggettiva del parere milita, inoltre, la sussistenza di tutti gli altri requisiti individuati nelle susposte pronunce di orientamento generale.

### **MERITO**

Come sopra premesso, la richiesta di parere in esame verte sull'ambito di operatività del divieto di incarico retribuito di cui all'art. 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135/2012, successivamente novellato dall'art. 6, comma 1 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014 e, di seguito, riformulato dall'art. 17, comma 3 della L. n. 124/2015.

Tale norma prevede espressamente il divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2011, alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per

le società e la borsa (Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Il divieto si estende anche agli incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle predette amministrazioni e degli enti e società da esse controllati.

Ne risulta un impedimento generalizzato del conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza, salvo le eccezioni testualmente previste dal disposto normativo in commento che reca, altresì, la previsione derogatoria a mente della quale *“Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”*.

Come rappresentato nella richiesta di parere, il dubbio interpretativo è sorto, in particolare, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto Semplificazioni, il D.L. 16/07/2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, il cui art. 6 ha reintrodotto la figura del Collegio Consultivo Tecnico, originariamente previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 207), successivamente abrogato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 a seguito di rilievi critici avanzati dal Consiglio di Stato in sede consultiva, per poi essere temporaneamente reintrodotto in sede di conversione del d.l. 32/2019 (decreto Sblocca Cantieri), le cui previsioni sono state da ultimo abrogate dalla disposizione in commento che completa il complesso quadro normativo in materia.

L'art. 6, citato, nel tratteggiare nuovamente l'istituto, ha apportato delle modifiche sostanziali prevedendone, tra l'altro, una diversa collocazione sistematica, tenuto conto che la disciplina del Collegio Consultivo Tecnico non è stata ricollocata in una norma del Codice dei contratti pubblici, e una durata temporanea dello stesso, stante la previsione su tale organo applicabile fino al 31.12.2021.

Premesso che la *ratio* e l'inquadramento sistematico dell'art. 5, comma 9, D.L. 06/07/2012, n. 95, sono già stati esaminati dalla giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis* si veda da ultimo la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la



Lombardia 178/2020/PAR), ai quali si rinvia integralmente in tale sede, appare dirimente valutare se gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico rientrano nel novero degli incarichi di studio o consulenza, secondo le coordinate interpretative delineate dalla stessa magistratura contabile ricorrendo, in tal caso, l'applicazione della disciplina limitativa nei confronti dei componenti medesimi che dovessero risultare collocati in quiescenza.

In via preliminare, si rammenta che secondo l'insegnamento delle Sezioni riunite in sede di controllo (Linee di indirizzo approvate con deliberazione n. 6/2005), richiamato più volte da questa sezione (cfr. deliberazione n. 148/2017/PAR):

- *“gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte”*;

- *“le consulenze ... riguardano le richieste di pareri ad esperti”*.

Nella medesima deliberazione viene fornita anche la seguente esemplificazione delle prestazioni che rientrano nella previsione normativa:

- *“studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente”*;

- *“prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi”*;

- *“consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione”*;

- *“studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi”*.

Ciò premesso, i tratti distintivi sopra menzionati non sembrano ricalcare quelli propri degli incarichi conferiti ai componenti del Collegio tecnico consultivo, da ultimo definiti dalla norma in commento (art. 6, citato) e dai contributi interpretativi apprestati dai plurimi provvedimenti di soft law nella materia *de qua*.

Invero, l'art. 6 del d.l. 16/07/2020, n. 76, prevede, tra l'altro, espressamente che:

*“1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.*

*3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.(...)”.*

L'impianto normativo è molto complesso e prevede, in taluni casi, la natura obbligatoria di tale organo, con ricadute in punto di disciplina anche sotto il profilo della valenza delle determinazioni assunte con atto sottoscritto dalla maggioranza dei suoi componenti.

Dalle disposizioni in commento emerge come la *ratio* dell'istituto sia quella di favorire la risoluzione preventiva di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo di un lavoro pubblico, facendo il legislatore riferimento esplicito alle controversie e alle

dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nella fase di esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche.

Ne è conferma la previsione in ordine alla durata del Collegio che viene sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

Con queste nuove disposizioni, come sottolineato anche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, il collegio non svolge più una funzione meramente consultiva di supporto, come era previsto la dalla previgente normativa, ma assume altresì determinazioni direttamente vincolanti per le parti.

Tale ultimo aspetto rappresenta il tratto più saliente delle caratteristiche che contraddistinguono tale organo, ma, al contempo, il *proprium* della frizione rispetto alle indicazioni individuate dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, relativamente agli incarichi rientranti nel *genus* delle consulenze, con il conseguente non assoggettamento dei relativi incarichi all'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 9 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95.

L'art. 6, in esame, prevede la diretta riconduzione della funzione del CCT nell'alveo della funzione arbitrale (seppure dell'arbitrato irrituale); precisamente, il comma 3 attribuisce letteralmente alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico la natura del lodo contrattuale previsto dall'art. 808 *ter* del codice di procedura civile, il quale prevede che, con espressa disposizione scritta, le parti possano stabilire, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824 *bis* c.p.c. in tema di efficacia del lodo, che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Confermano siffatta forma giuridica delle decisioni del CCT i mezzi operativi di cui dispongono i suoi componenti, vincolati unicamente al principio del contraddittorio tra le parti contrattuali.

La norma infine prescrive che l'inosservanza delle decisioni del CCT, da considerarsi quali determinazioni a carattere dispositivo, costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali, in sé causa di risoluzione del contratto.

In termini esplicativi, le determinazioni in commento assumono valenza negoziale e di fatto integrano le pattuizioni del contratto siglato tra le parti, modificandone l'originario contenuto; ne consegue che il loro mancato rispetto, frutto di un intervento eteronomo di integrazione contrattuale riconducibile all'art. 1339 c.c., si traduce naturalmente in violazione del contratto stesso.

In conclusione, in base a tutte le considerazioni che precedono, gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico si collocano in una differente tipologia rispetto agli incarichi di studio o consulenza assoggettati al disposto legislativo di cui art. 5, comma 9, d. l. n. 95/2012. Questi ultimi non rivestono carattere obbligatorio e non hanno *ex lege* valenza negoziale dispositiva, diversamente dagli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico, i quali, invece, possono assurgere a lodo arbitrale (arbitrato irrituale) nelle ipotesi di risoluzione delle controversie.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia come segue sulla richiesta di parere del comune di Varese

*«Qualora ricorrano le condizioni espresse in parte motiva, gli incarichi conferiti ai componenti (collocati in quiescenza) dei Collegi consultivi tecnici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, non soggiacciono all'obbligo di gratuità della prestazione resa previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135».*

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 19 maggio 2021.

Il Relatore

(dott.ssa Rita Gasparo)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

25 maggio 2021

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)